



**Newsletter n. 27/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. II, 4 giugno 2026, C-560/24 – *R.S./Minister for Justice*, cittadinanza dell'Unione: uno Stato membro può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l'esistenza anche dopo l'acquisto della sua cittadinanza da parte dell'interessato;
2. Corte giust. UE, grande sez., 4 giugno 2026, C-147/24 – *V/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, la madre di un figlio minorenni cittadino dell'Unione può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui risiede con il figlio e di cui quest'ultimo ha la cittadinanza, anche se essa gode già di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro;
3. Corte giust. UE, sez. X, 13 maggio 2026, C-155/25 – *Commissione europea/ Repubblica italiana*, il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali viola il diritto dell'Unione;
4. Corte giust. UE, sez. IV, 23 aprile 2026, C-24/26 – *CV / Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma*, sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea delle norme processuali penali che regolano il processo in assenza dell'imputato.

Corte costituzionale

5. Corte cost., 11 giugno 2026, n. 103, legittima la disciplina che esclude dagli incentivi per l'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici le società *in house* costituite da enti locali;
6. Corte cost., 28 maggio 2026, n. 93, legittime le disposizioni della regione Sardegna in materia di graduatorie sanitarie e quelle sugli incentivi economici per il personale comunale impiegato nella gestione del reddito di inclusione sociale;
7. Corte cost., 28 maggio 2026, n. 91, coppie omosessuali e pensione di reversibilità;
8. Corte cost., 28 maggio 2026, n. 90, illegittime le disposizioni della regione Toscana che stabiliscono un obbligo di filiera corta per la lavorazione del marmo di Carrara.

Corte di cassazione

9. Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2026, n. 16810, sulla giurisdizione del giudice contabile in caso di responsabilità erariale della struttura sanitaria accreditata.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

10. Cons. Stato, Ad. plen., 22 giugno 2026, n. 2, l'Adunanza plenaria fissa i confini dell'annullamento con rinvio: l'erroneo assorbimento dei motivi non è causa di nullità della sentenza;
11. Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2026, n. 4555, legittimo il cd. scalino preferenziale in materia di contribuzione delle emittenti radiofoniche in forza della legislazione del d.P.R. n. 146 del 2017;
12. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2026, n. 4432, termine per impugnare ed atti di pianificazione urbanistica;

13. Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2026, n. 4423, sulla natura conformativa ovvero espropriativa della destinazione a verde pubblico;
14. T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 12 giugno 2026, n. 452, sullo scioglimento e commissariamento degli organi ordinari delle fondazioni;
15. T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, 8 giugno 2026 n. 10469, appalti pubblici: non sono escludenti le clausole del bando se alla gara partecipano più operatori economici;
16. T.a.r. per la Campania, sez. VII, 4 giugno 2026, n. 3530, sulle proroghe tecniche in tema di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
17. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 1° giugno 2026, n. 1557, ordine di demolizione su area demaniale e legittimazione del terzo leso dall'opera abusiva;
18. T.a.r. per la Campania, sez. II, 29 maggio 2026, n. 3387, sull'eccesso di potere per violazione del dovere di buona fede;
19. T.a.r. per l'Umbria, sez. I, 28 maggio 2026, n. 243, all'esame della Consulta la normativa umbra in materia di assegnazione di alloggi popolari.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

20. C.g.a., sez. I, parere 17 giugno 2026, n. 154, compatibilità con il diritto UE degli incentivi regionali all'occupazione alla luce dei "parametri Azzorre" della Corte di giustizia UE.

Normativa e altre novità di interesse

21. Legge 2 luglio 2026, n. 119 – Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (in G.U., serie generale, n. 153 del 4 luglio 2026);

- 22. Decreto Legislativo 12 giugno 2026, n. 115 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (in G.U., serie generale, n. 150 del 1° luglio 2026);**
- 23. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2026, n. 121 - Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 (in G.U., serie generale, n. 155 del 7 luglio 2026).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Cittadinanza dell'Unione: uno Stato membro può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l'esistenza anche dopo l'acquisto della sua cittadinanza da parte dell'interessato.

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 4 giugno 2026, C-560/24
– R.S. / Minister for Justice**

L'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che esso consente alle autorità competenti di uno Stato membro di indagare e, se del caso, accertare che una persona, precedentemente titolare di un diritto derivato di circolare e soggiornare ai sensi della direttiva 2004/38, ha commesso una frode o un abuso di diritto, anche se tale persona ha acquistato la cittadinanza di tale Stato membro e, alla data dell'indagine, il suo soggiorno in detto Stato membro non è più fondato su detta direttiva. La Corte ricorda che la direttiva si applica ai cittadini dell'Unione che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, così come ai loro familiari. Essa non disciplina, in linea di principio, la situazione di una persona che ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante e il cui soggiorno si basa ormai sul diritto nazionale. Tuttavia, tale persona può continuare a essere interessata da alcune disposizioni della direttiva per il periodo durante il quale rientrava nel suo ambito di applicazione.

La Corte dichiara inoltre che le norme di tale direttiva relative alla lotta contro la frode e gli abusi di diritto si applicano anche a situazioni pregresse. Esse consentono agli Stati membri di adottare misure relative a diritti conferiti precedentemente, anche se, al momento dell'intervento delle autorità, la persona non è più un avente diritto ai sensi della direttiva. Un'interpretazione contraria comprometterebbe l'obiettivo della lotta contro i matrimoni fittizi e le pratiche fraudolente, spesso individuati tardivamente. Infine, la Corte precisa che tali norme conferiscono agli Stati membri il potere di indagare e, se del caso, accertare l'esistenza di una frode o di un abuso di diritto, senza che sia necessario adottare immediatamente una misura che incida sui diritti di cui trattasi. Tale potere, che deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali, può consentire di trarre conseguenze in un momento successivo, anche revocando a un cittadino dell'Unione la cittadinanza e, pertanto, lo *status* di cittadino dell'Unione, purché le disposizioni del diritto dell'Unione siano rispettate.

(2)

La madre di un figlio minorenni cittadino dell'Unione può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui risiede con il figlio e di cui quest'ultimo ha la cittadinanza, anche se essa gode già di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 4 giugno 2026, C-147/24 – V / *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*

L'articolo 20 TFUE, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso:

i) osta all'adozione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, di una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di

soggiorno derivato nel suo territorio a un cittadino di paese terzo, genitore di un figlio minorenni, cittadino dell'Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, in base al rilievo che tale cittadino di paese terzo gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, qualora tale autorità non abbia previamente verificato se la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, possa proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento del medesimo in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore;

ii) impone di riconoscere a detto cittadino di paese terzo un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui detto figlio minorenni è cittadino e nel quale risiede con i due genitori, qualora la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, non possa proseguire in detto altro Stato membro e/o il suo trasferimento in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.

(3)

Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali viola il diritto dell'Unione.

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, 13 maggio 2026, C-155/25
– Commissione europea / Repubblica italiana**

Non avendo previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

(4)

Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea delle norme processuali penali che regolano il processo in assenza dell'imputato.

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 23 aprile 2026, C-24/26
– CV / Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma**

Gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale – segnatamente gli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., che disciplinano, rispettivamente, le condizioni che devono ricorrere per poter giudicare un imputato in sua assenza nonché il mezzo di impugnazione straordinario concesso alla persona condannata che sia stata oggetto di una decisione pronunciata in assenza – che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede – nell'ambito di un'impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l'avvio di un nuovo giudizio di merito – né l'obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione.

Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti

fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un'impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l'annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l'avvio di un nuovo giudizio di merito.

Corte costituzionale

(5)

Legittima la disciplina che esclude dagli incentivi per l'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici le società *in house* costituite da enti locali.

Corte costituzionale, 11 giugno 2026, n. 103 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 65 del 7 luglio 2026.

(6)

Legittime le disposizioni della regione Sardegna in materia di graduatorie sanitarie e quelle sugli incentivi economici per il personale comunale impiegato nella gestione del reddito di inclusione sociale.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 93 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Non è incostituzionale l'art. 9, comma 19, lettera b), della l. reg. Sardegna n. 24 del 2025, in riferimento agli artt. 3 e 97, commi 2 e 4, Cost., in relazione all'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 11 delle preleggi, atteso che la proroga della graduatoria per l'assunzione di personale da impiegare nell'AREUS – azienda che ha la finalità di svolgere attività a carattere emergenziale per garantire l'interesse pubblico alla salute – riguarda il necessario supporto all'attività sanitaria e che la *ratio* della disposizione è legata all'esigenza di acquisire tempestivamente personale amministrativo da assegnare alle aziende sanitarie in ragione delle criticità e delle disfunzioni rilevate soprattutto nelle zone più remote dell'Isola, esposte a un'endemica carenza di personale da destinare ad ausilio del servizio sanitario.

Non è incostituzionale l'art. 9, comma 26, della l. reg. Sardegna n. 24 del 2025, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 1, commi 2 e 3, 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, e all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), atteso che la norma in questione destina risorse finanziarie al pagamento di un emolumento accessorio, lasciando alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, anche nella componente accessoria, nel rispetto delle prescrizioni imperative della legge e dei vincoli di spesa.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo nei confronti di alcune disposizioni della legge della regione Sardegna n. 24 del 2025 relative alla proroga delle graduatorie concorsuali dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e agli incentivi economici destinati al personale comunale impegnato nella gestione del reddito di inclusione sociale (REIS).

(7)

Coppie omosessuali e pensione di reversibilità.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 91 – Pres. Amoroso, Red. Luciani

È incostituzionale l'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del *partner* superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024). Nondimeno, dato atto delle peculiarità del caso di specie (ravvisate nella duplice circostanza che tanto il matrimonio all'estero quanto il decesso del

coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 e dunque anteriormente alla possibilità di attribuire gli effetti dell'unione civile al matrimonio contratto all'estero fra cittadini italiani dello stesso sesso), ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa volta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all'estero gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell'attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l'unito civilmente, l'esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell'altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero, determinasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.

(8)

Illegittime le disposizioni della regione Toscana che stabiliscono un obbligo di filiera corta per la lavorazione del marmo di Carrara.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 90 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella

Sono incostituzionali gli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge della regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011), che vincolano a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento dei materiali ornamentali estratti nell'area apuo-versiliese: tali disposizioni violano infatti la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza", nonché l'art. 120 Cost.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge della regione Toscana 21 agosto

2025, n. 52, che vincolano a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento dei materiali ornamentali estratti nell'area *apuo-versiliese*. Tali disposizioni, anzitutto, interferiscono con l'assetto concorrenziale del mercato e ne alterano le dinamiche, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza", che dev'essere regolata in modo uniforme sul territorio dello Stato e non tollera una disciplina "per zone", idonea a creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali.

La disciplina restrittiva non rinviene «un'immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale» e non si inquadra nel novero delle misure compensative, ma si risolve in «prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata», lesive del canone di proporzionalità.

Le previsioni censurate, nell'erigere una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso contesto territoriale, si pongono in contrasto anche con l'articolo 120 della Costituzione, che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Corte di cassazione

(9)

Sulla giurisdizione del giudice contabile in caso di responsabilità erariale della struttura sanitaria accreditata.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 maggio 2026, n. 16810 - Pres. Frasca, Rel. Fuochi Tinarelli

Sussiste la giurisdizione del giudice contabile in caso di azione di responsabilità per danno erariale contro una struttura privata accreditata che, in violazione dei limiti di spesa, abbia coscientemente ceduto crediti derivanti da prestazioni non autorizzate, senza tenere conto delle contestazioni della Asl di non spettanza delle somme, e, per contro, abbia dichiarato, in sede di cessione, che le somme erano dovute e nessuna eccezione poteva essere opposta dal debitore. Infatti, l'avvenuta instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta il pieno inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della p.a. in relazione al settore dell'assistenza sanitaria.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(10)

L'Adunanza plenaria fissa i confini dell'annullamento con rinvio: l'erroneo assorbimento dei motivi non è causa di nullità della sentenza.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza non definitiva, 22 giugno 2026, n. 2 - Pres. Maruotti, Est. Simeoli

L'Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall'art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario». 2) «L'accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l'erroneo ordine di esame dei motivi proposti in

primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale». 3) «La ‘nullità della sentenza’, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della ‘motivazione apparente’, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia». 4) «Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all’interno di esso».

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 63 del 30 giugno 2026.

(11)

Legittimo il cd. scalino preferenziale in materia di contribuzione delle emittenti radiofoniche in forza della legificazione del d.P.R. n. 146 del 2017.

Consiglio di Stato, sezione VI, 5 giugno 2026, n. 4555 - Pres. Montedoro, Est. Lamberti

È legittimo il meccanismo del cd. “scalino preferenziale” in materia di regime transitorio dei criteri di ammissione a contribuzione delle emittenti radiofoniche in ragione della intervenuta integrale legificazione, a far data dalla entrata in vigore della previsione di cui all’art. 4-*bis* del d.l. n. 91 del 2018, del d.P.R. n. 146 del 2017.

La questione è stata decisa dal Consiglio di Stato alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, 15 aprile 2025, n. 44 (oggetto della News UM n. 57 del 24 giugno 2025).

(12)

Termine per impugnare ed atti di pianificazione urbanistica.

Consiglio di Stato, sezione VI, 3 giugno 2026, n. 4432 – Pres. Montedoro, Est. Caponigro

Per gli atti di pianificazione territoriale, il termine per l'impugnazione decorre, in via generale, dalla loro pubblicazione secondo le forme previste dalla legge; tuttavia, ove la variante urbanistica incida in modo diretto, puntuale e specifico su un bene determinato, individuando un destinatario immediatamente inciso, come accade nell'ipotesi di variante al piano di localizzazione che dichiara - con effetti ablatori reali - incompatibile con la sua disciplina un impianto di trasmissione radiofonica esistente assoggettandolo a riallocazione, sorge l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla comunicazione o notificazione individuale dell'atto, con la conseguenza che il termine decadenziale per proporre ricorso decorre dalla effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

(13)

Sulla natura conformativa ovvero espropriativa della destinazione a verde pubblico.

Consiglio di Stato, sezione IV, 3 giugno 2026, n. 4423 – Pres. Carbone, Est. Loria

Il vincolo urbanistico destinato a “verde pubblico”, ancorché generalmente qualificabile come vincolo conformativo, assume natura sostanzialmente espropriativa allorché, in concreto, determini l’inedificabilità assoluta del fondo e lo svuotamento del contenuto essenziale del diritto di proprietà, impedendo qualsiasi utilizzazione economica del bene in regime di mercato. Un vincolo urbanistico ha natura espropriativa ove: *i)* incida su beni determinati in funzione della localizzazione di opere pubbliche; *ii)* sia incompatibile con la proprietà privata e ne presupponga l’ablazione; *iii)* comporti l’inedificabilità e una significativa compressione del valore di scambio del bene; viceversa, esso resta conformativo quando consenta la realizzazione dell’opera anche su iniziativa privata con sfruttamento economico. È illegittimo il diniego di approvazione di un piano di lottizzazione ad iniziativa privata fondato sulla permanenza di un vincolo a verde pubblico qualificato come conformativo, quando, nel caso concreto, tale vincolo risulti incompatibile con la precedente destinazione edificatoria dell’area e con le scelte pianificatorie adottate per aree limitrofe in condizioni analoghe. In materia urbanistica, il risarcimento del danno da ritardo è escluso quando all’esito dell’annullamento del provvedimento impugnato - nella specie diniego di approvazione del piano di lottizzazione a iniziativa privata - residui, pur nel rispetto del vincolo conformativo derivante dal giudicato, il riesercizio del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, non risultando consolidata in capo al privato una posizione giuridica qualificata al conseguimento del bene della vita richiesto.

(14)

Sullo scioglimento e commissariamento degli organi ordinari delle fondazioni.

T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 12 giugno 2026, n. 452 – Pres. Criscenti, Est. Nicastro

L'autorità vigilante, non ponendosi in una situazione di supremazia gerarchica nei confronti delle fondazioni, non può impartire indirizzi o imporre modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, potendo solo intervenire a normalizzarne la situazione laddove si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25 c.c. Il commissariamento costituisce un intervento giustificato solo da inadempienze gravi degli amministratori e rappresenta una forma di responsabilità sanzionatoria o interdittiva e di divieto di ricoprire la carica nei confronti dei soggetti/amministratori ove si constati che questi abbiano posto in essere azioni o omissioni in violazione dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. Il vincolo di destinazione non va inteso come definitiva funzionalizzazione del patrimonio del fondatore ad uno scopo immutabile, ben potendo variare nel tempo consistenza e specifico utilizzo, in base a scelte gestionali e di indirizzo degli organi di amministrazione, non sindacabili nel merito. Lo statuto non indica lo scopo, ma diverse attività possibili che rappresentano solo un mezzo per raggiungere lo scopo; con la logica conseguenza che all'organo di gestione è riservata la scelta (dell'*an*, del *quid*, del quando e del *quomodo*) in ordine al perseguimento di una o di tutte "le finalità", di come (e con quale intensità e modalità) perseguirle, e di quando perseguirle. Tale scelta rientra nel merito delle determinazioni gestionali e di indirizzo degli organi di amministrazione della fondazione, trattandosi di scelte di mera opportunità che sfuggono, evidentemente, al controllo dell'autorità prefettizia. Né la mancata realizzazione di una delle finalità statutarie implica *ipso facto* che gli amministratori non abbiano agito in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. Le valutazioni del Prefetto in ordine al pericolo di condizionamento mafioso della fondazione ed ai requisiti di onorabilità ed indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione esorbitano, in violazione del principio di legalità, dall'ambito proprio del controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di fondazione, cui è finalizzato il potere di vigilanza stabilito dall'art. 25 c.c., atteso che il potere di controllo prefettizio può riguardare solo l'azione concreta degli amministratori nel contesto della fondazione e non già a monte i loro

requisiti di onorabilità e indipendenza. La disciplina di riferimento richiede unicamente che il patrimonio risulti adeguato rispetto alla realizzazione dello scopo, risultando ultronea ogni valutazione in ordine all'adeguatezza della liquidità a disposizione dell'ente.

(15)

Appalti pubblici: non sono escludenti le clausole del bando se alla gara partecipano più operatori economici.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-bis, 8 giugno 2026, n. 10469 – Pres. Biancofiore, Est. Arcuri

La presentazione delle offerte di altri operatori esclude che si possa affermare che le clausole asseritamente escludenti precludano con assoluta e oggettiva certezza la presentazione di una offerta economica e che, pertanto, possano considerarsi immediatamente escludenti.

(16)

Sulle proroghe tecniche in tema di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

T.a.r. per la Campania, sezione VII, 4 giugno 2026, n. 3530 – Pres. Maddalena, Est. D'Alterio

In tema di procedure di gara per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, è illegittima la proroga tecnica disposta per una durata indeterminata o comunque estesa a due stagioni balneari, in quanto integrerebbe un sostanziale rinnovo della concessione, in contrasto col diritto eurounitario. Il conseguente annullamento degli atti di proroga illegittimi, onde evitare un vuoto regolatorio, non ha efficacia *ex tunc* bensì produce

effetti dall'emanazione dei nuovi atti di indirizzo, i quali devono in ogni caso consentire la conclusione delle procedure selettive entro un termine ragionevole, quantificato in un periodo non superiore a sei mesi.

(17)

Ordine di demolizione su area demaniale e legittimazione del terzo leso dall'opera abusiva.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 1° giugno 2026, n. 1557 - Pres. Savasta, Est. Commandatore

Il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riferito ai soli abusi realizzati su suoli demaniali o patrimoniali pubblici, è posto a tutela dell'interesse pubblico al corretto uso del bene e non del diritto del terzo, sicché quest'ultimo può far valere l'omessa esecuzione dell'ordine di demolizione solo ove vanti una posizione differenziata che presupponga, e non escluda, la natura demaniale dell'area.

(18)

Sull'eccesso di potere per violazione del dovere di buona fede.

T.a.r. per la Campania, sezione II, 29 maggio 2026, n. 3387 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo

Sussiste eccesso di potere amministrativo tutte le volte che, dalla motivazione del provvedimento, in relazione alle risultanze fattuali emergenti dall'istruttoria processuale e dalla disamina in concreto delle medesime, emerga la violazione del dovere di correttezza e buona fede dell'amministrazione a discapito della parte privata, che abbia riposto nell'agire amministrativo un affidamento incolpevole e abbia confidato,

pertanto, nella conclusione del procedimento nel senso da essa auspicato sulla base delle richieste effettuate e dei documenti a corredo delle medesime. La lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o legittimamente negato, ovvero la correttezza del comportamento della pubblica amministrazione, non incide su un interesse legittimo bensì sul diritto soggettivo all'autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o comportamenti scorretti altrui. La protezione di tale posizione giuridica si realizza, sul piano positivo, mediante l'imposizione di doveri di comportamento reciproci, ispirati a buona fede tra i soggetti, privato e pubblico, di una relazione, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo.

La stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Il rispetto dell'autovincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici che, fra i principi fondamentali, annovera quello dell'affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l'affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo.

Il comportamento della stazione appaltante che pubblichi, sul proprio portale, un disciplinare di gara che poi sostituisca, il giorno successivo, con altro disciplinare recante diversa formula di calcolo dell'offerta tecnica, senza comunicare l'accaduto mediante avviso sul portale, costituisce una violazione dell'aspettativa del destinatario al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico, sorto a seguito di tale attività.

(19)

All'esame della Consulta la normativa umbra in materia di assegnazione di alloggi popolari.

T.a.r. per l'Umbria, sezione I, ordinanza 28 maggio 2026, n. 243 – Pres. Ungari, Est. Gabriele

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, lettera c), 29, comma 1, lett. c), della legge della regione Umbria del 28 novembre 2003, n. 23 e dell'art. 18, comma 2, della legge della regione Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2 per violazione degli artt. 2, 3, 25, 29, 117, secondo comma, lett. l) e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, nella parte in cui dispongono che i soggetti richiedenti il beneficio dell'assegnazione dell'alloggio popolare devono possedere, a pena di esclusione, il requisito soggettivo della c.d. "incensuratezza".

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 60 del 24 giugno 2026.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

(20)

Compatibilità con il diritto UE degli incentivi regionali all'occupazione alla luce dei "parametri Azzorre" della Corte di giustizia UE.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, parere 17 giugno 2026, n. 154 – Pres. Carlotti, Est. Francola

La misura di sostegno all'occupazione prevista dall'art. 1 della legge regionale Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1, può ritenersi non selettiva sotto il profilo territoriale ai fini dell'art. 107 TFUE in materia di aiuti di Stato, ove

risultati soddisfatto il “test di triplice autonomia” (“parametri Azzorre”), cioè siano integrati i requisiti di autonomia istituzionale e procedurale, nonché quello di autonomia economico finanziaria che sussiste solo se la misura è finanziata con risorse effettivamente proprie della Regione, di natura tributaria o patrimoniale, senza compensazioni statali.

Normativa e altre novità di interesse

(21)

Legge 2 luglio 2026, n. 119 – Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (in G.U., serie generale, n. 153 del 4 luglio 2026);

(22)

Decreto Legislativo 12 giugno 2026, n. 115 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (in G.U., serie generale, n. 150 del 1° luglio 2026);

(23)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2026, n. 121 - Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 (in G.U., serie generale, n. 155 del 7 luglio 2026).